



COMUNE DI SAN GREGORIO NELLE ALPI
Provincia di Belluno

Paese delle Dolomiti, patrimonio mondiale dell'umanità - Unesco



REGOLAMENTO

PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI

COLLABORAZIONE AUTONOMA AD

ESPERTI ESTERNI E

PER LA PUBBLICITÀ DI TUTTI GLI

INCARICHI

Approvato con deliberazione di Giunta n. 12 del 15.04.2009

Entrato in vigore il 24.04.2009

Modificato con deliberazione di Giunta nr. 46 del 30.11.2011

Esecutiva il 23.12.2011

IL SINDACO
Ermes Vieceli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Luigi Minella

Art. 1 - Oggetto, finalità e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, che va ad integrare quello previsto dall'art. 89 del D.Lgs 267/2000, disciplina, per quanto non già previsto dalla Legge, i limiti, i criteri e le modalità per il conferimento di incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per prestazioni d'opera intellettuale in applicazione di quanto previsto dall'art. 7 comma 6 e seguenti del D.Lgs. 30.03.2001 n. 165, dall'art. 110 comma 6 del D. Lgs. 18.8.2000 n. 267 e dall'art. 3 comma 56 della legge 24.12.2007 n. 244 e ss.mm.
2. Il presente Regolamento dà inoltre attuazione, relativamente alla sola pubblicizzazione di tutti gli incarichi di collaborazione esterna e di consulenza, all'art. 1, comma 127 della L. 662/1996, come modificato dal comma 54 della L. 244/2007.
3. Non rientrano nella disciplina del presente Regolamento, fatto salvo quanto previsto dal comma precedente, gli incarichi:
 - a) ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione (art. 7, comma 6 *quater* del D.Lgs.165/2001;
 - b) regolati da una specifica normativa di settore; (1)
 - c) per lo svolgimento di adempimenti o la resa di servizi non aventi natura discrezionale, in quanto obbligatori per espressa previsione di legge (ad es. l'incarico per la sorveglianza sanitaria, ai sensi del D. Lgs. 19.9.1994 n.626), fermo restando comunque l'obbligo di effettuare, in tali casi, una valutazione comparativa;
 - d) previsti dall'art. 90 del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 "*uffici di supporto agli organi di direzione politica*", trattandosi di rapporto di lavoro subordinato;
 - e) di servizi, di cui agli allegati "*II A*" e "*II B*" al D.Lgs. 12.04.2006 n. 163, ivi compresi quelli relativi al patrocinio e alla difesa in giudizio;
 - f) di collaborazione meramente occasionale, che si esauriscono in una sola azione o prestazione, caratterizzati di un rapporto "*intuitu personae*", utile al raggiungimento del fine e che comportano, per loro stessa natura, una spesa equiparabile ad un rimborso spese o, comunque, di modica entità, sebbene congrua a remunerare la prestazione resa (ad es. la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili, la partecipazione a commissioni di concorso e di gara);
 - g) a dipendenti pubblici nell'ambito delle fattispecie previste e regolate dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;
 - h) per attività non rientranti nelle competenze istituzionali del Comune. (2)

Art. 2 - Limiti e presupposti per il conferimento degli incarichi

1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento, fermi restando i presupposti di legge (3) (4), possono essere conferiti solo per motivi straordinari e per esigenze temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali mansioni del personale in servizio presso l'ente. La prestazione deve essere di tipo intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l'ente e di agire in nome e per conto della Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo gestionale.
2. In attuazione dei commi 55 e 56 dell'art. 3 della L. 244/2007, come modificata dal D.L. 112/2008 gli incarichi sono conferiti per i fini e nei limiti degli stanziamenti previsti allo scopo nel piano di gestione, attuativo del bilancio di previsione e della relativa relazione programmatica.

Art. 3 – Competenza al conferimento

1. Gli incarichi sono conferiti dai responsabili delle posizioni organizzative con i poteri e con gli atti previsti dall'Ordinamento del Comune.

2. Gli atti di incarico dovranno essere motivati in relazione ai presupposti di cui al citato art. 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001 e, oltre a determinare durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione, dovranno contenere anche gli altri dati previsti dall'art. 1, comma 127 della L. 662/1996, come modificato dall'art. 3, comma 54 della L. 244/2007.
3. Negli stessi atti dovrà essere dato puntuale ed esaustivo riscontro nella motivazione del provvedimento di conferimento, nell'ambito del quale il dirigente o il responsabile del servizio di cui all'art. 109 comma 2 del TUEL conferente deve dare conto in modo trasparente anche nell'iter logico-procedimentale che ha portato l'Amministrazione all'individuazione del soggetto incaricato. Nel disciplinare d'incarico, inoltre, il compenso da corrispondere all'incaricato dovrà essere comunque proporzionato all'utilità conseguita dall'Amministrazione.

Art. 4 – Criteri per la comparazione

1. I criteri comparativi sono individuati caso per caso dal responsabile della gestione competente a conferire l'incarico in relazione alle concrete caratteristiche della prestazione, con particolare riferimento ai requisiti, alla professionalità e ai relativi titoli richiesti al prestatore, alle garanzie necessarie, ai tempi di espletamento, agli elementi economici del contratto, alla comparabilità delle offerte, alla discrezionalità ammessa nella individuazione da parte del prestatore della soluzione o, in alternativa, al suo grado di predefinizione da parte della Amministrazione, alla incidenza della fiduciarità, alla sufficienza ai fini della comparabilità del solo elemento economico.
2. Si prescinde dalla procedura comparativa nel caso:
 - a) di precedenti selezioni andate deserte – purchè in tale ipotesi le condizioni previste dall'avviso di selezione originario non siano sostanzialmente modificate dall'Amministrazione;
 - b) di estrema urgenza – che però deve essere effettiva e non imputabile all'Amministrazione stessa;
 - c) in cui l'Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell'incarico, all'oggetto della prestazione ovvero alle abilità e qualificazioni dell'incaricato.

Art. 5 – Procedure comparative

1. I Responsabili della gestione utilizzano le seguenti procedure per gli affidi:
 - a) Procedura **aperta** (richiesta pubblica di offerta). È esperita tramite avviso, da pubblicarsi sul sito Web del Comune per almeno 8 giorni, contenente l'oggetto della prestazione, i requisiti richiesti, il valore indicativo della prestazione, le altre condizioni essenziali e vincolanti, i criteri di comparazione tra più offerte, le modalità di compilazione della offerta e la scadenza per la sua presentazione.
 - b) Procedura **ristretta** (richiesta riservata). Nel caso la prestazione richieda particolari garanzie o requisiti, la richiesta di offerta viene rivolta solo ai candidati che, avendo manifestato la propria disponibilità a seguito di avviso pubblico, siano ritenuti idonei. L'avviso viene pubblicato con gli stessi contenuti e modalità dell'avviso di cui alla lett. a), e le motivazioni della eventuale non ammissione di richiedenti devono essere espressamente indicate e comunicate agli interessati.
 - c) Procedura **negoziata** fra almeno tre soggetti. In tal caso viene inviata ai soggetti ritenuti in possesso dei requisiti necessari una lettera di invito contenente gli elementi dell'avviso di cui alla lett. a). Viene fatto ricorso a questa procedura semplificata per incarichi di modesto importo, tale da non giustificare l'onerosità delle procedure precedenti.

Art. 6 – Determinazione dei corrispettivi

1. I responsabili della gestione, prima di attivare qualsiasi procedura di affido, valutano i probabili costi e, ove la acquisizione della prestazione non sia vincolata o comunque espressamente prevista negli atti di cui al comma 2 del precedente art. 2, l'utilità che il Comune ne ricava, avuto riferimento agli obiettivi della gestione e ai risultati.

2. Nel caso di affido diretto, e quindi in assenza di determinazione del corrispettivo tramite gara, nel provvedimento di incarico devono essere espressamente indicati gli elementi in base ai quali il corrispettivo pattuito debba ritenersi congruo in relazione al mercato, alla tipologia e clausole dell'incarico.

Art. 7 – Contratto di incarico

1. Gli incarichi previsti dal presente Regolamento vengono stipulati tra le parti in forma scritta, anche nelle forme commerciali usuali.
2. Il contenuto degli atti contrattuali, avuto riguardo alla diversità dei contenuti e delle condizioni delle varie prestazioni e delle relative clausole, è rimesso alla competenza del responsabile della gestione. Dovranno in ogni caso essere indicati le eventuali norme di riferimento che legittimano e regolano l'incarico, le modalità di resa della prestazione e i risultati richiesti, le forme e modalità per la loro verifica e controllo, i tempi di espletamento, il corrispettivo e le condizioni per la sua corresponsione e le eventuali penalità per inadempimento contrattuale.

Art. 8 – Pubblicità dell'affidamento degli incarichi

1. Sul sito Web del Comune è aperta una apposita pagina per la pubblicizzazione per 90 giorni degli incarichi conferiti. I dati predetti sono quindi archiviati in una banca dati accessibile sullo stesso sito.
2. I responsabili della gestione comunicano tempestivamente all'Ufficio di Segreteria gli estremi dei provvedimenti di incarico previsti all'art 1 per la pubblicazione sul sito Web del Comune. Il responsabile dell'Ufficio di Segreteria, effettuato l'inserimento, ne dà comunicazione al responsabile della gestione, che ha effettuato l'incarico. La data dell'inserimento è riportata sull'atto di incarico.
3. Gli atti di liquidazione attestano la avvenuta pubblicazione. In assenza di tale attestazione il Responsabile dell'Area Economico e Finanziaria non procede al pagamento.
4. Sono esclusi dall'obbligo della pubblicità gli incarichi previsti dalle lettere a) e f) del precedente art. 1, comma 2.

Art. 9 – Altri adempimenti

1. Gli incarichi di studio, ricerca e di consulenza di importo superiore ad € 5.000 sono trasmessi alla Sezione Regionale di controllo della Corte dei Conti in attuazione dell'art. 1, comma 173 della L. 266/2005 e dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. 165/2001.

Art. 10 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione all'Albo comunale.

Note nel testo:

(1) viene fatto riferimento a titolo esemplificativo alla circolare 2/2008 del Dipartimento F.P.

(2) Deliberazione Corte dei Conti Sez. regionale di Controllo per il Veneto n. 007/2009/PAR del 14.01.2009.

(3) **art. 7, comma 6 del d.Lgs.165/2001:**

*“Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti **presupposti di legittimità**:*

- a) *l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;*
- b) *l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;*
- c) *la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;*
- d) *devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.*

Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

Il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. Il secondo periodo dell'articolo 1, comma 9, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2004, n. 191, è soppresso”.

(4) **art. 3, comma 55 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dall'art. 46 del D.L. 112/2008:**

Gli incarichi di collaborazione autonoma possono essere conferiti, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel Programma approvato dal Consiglio Comunale, ai sensi dell'art. 42, comma 2, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.